

# TI\_GERICHTE 14.1997.00109 vom 7. Oktober 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-10-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.1997.00109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1997.00109)

FR: TI\_GERICHTE 14.1997.00109 du 7 octobre 1998

IT: TI\_GERICHTE 14.1997.00109 del 7 ottobre 1998

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 3

L'appello 11 settembre 1997 di \_\_\_\_\_ deve di conseguenza essere parzialmente accolto limitatamente alla diminuzione del tasso di interesse dal 6,5% al 6%. La pressoché totale soccombenza dell'appellante giustifica comunque che venga posta interamente a suo carico la tassa di giustizia e che sia obbligato a versare un'indennità a controparte, sprovvista di patrocinatore ( cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, art. 321 CPC, art. 1022, 1034, 1044, 1045, 1098, 1099 CO; pronuncia I. L'appello 11 settembre 1997 \_\_\_\_\_, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al PE n. \_\_\_\_\_ dell'UE di Lugano è respinta in via provvisoria per fr. 427'292.-- oltre interessi al 6% dal 16 novembre 1996. 2. La tassa di giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 1'300.-- a titolo di indennità. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 600.--, già anticipata dall'appellante, è posta a carico di \_\_\_\_\_ a, che rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 600.-- a titolo di indennità. III. Intimazione: - \_\_\_\_\_

Comunicazione alla Pretura di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del  
Tribunale d'appello Il presidente La  
segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.